



COMUNE DI MALGRATE

PROVINCIA DI LECCO



STATUTO COMUNALE

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 09.07.2024

SOMMARIO

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI	2
Art. 1 - Autonomia Statutaria e finanziaria	2
Art. 2 - Partecipazione alla programmazione	2
TITOLO II - PARTECIPAZIONE POPOLARE	2
Art. 3 - Gestione democratica del territorio	2
Art. 4- Istanze, petizioni e proposte	3
Art. 5 - Referendum	3
Art. 6 - Difensore Civico Territoriale	4
Art. 7 - Pubblicità degli atti	4
TITOLO III - IL COMUNE.....	4
Art. 8 - Funzioni	4
TITOLO IV - FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE ACCORDI DI PROGRAMMA	5
Art. 9 - Forme associative.....	5
TITOLO V - ORDINAMENTO.....	5
Art. 10 - Organi del Comune	5
Art. 11 - Il Consiglio Comunale.....	6
Art. 12 - Giunta Comunale	7
Art. 13 - Il Sindaco	8
Art. 14 - Linee Programmatiche di mandato	9
Art.15 - Commissioni	9
TITOLO VI - ORGANIZZAZIONE UFFICI E PERSONALE	10
Art. 16 - Principi	10
Art. 17 - Segretario Comunale.....	11
TITOLO VII - REVISORE DEL CONTO	11
Art. 18 - Nomina e attribuzioni	11
TITOLO VIII - NORME GENERALI	12
Art. 19 - Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n..267.....	12
TITOLO IX - APPROVAZIONE DELLO STATUTO E SUA ENTRATA IN VIGORE.....	12
Art. 20 - Approvazione, modificazione, entrata in vigore	12

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

ART. 1 - AUTONOMIA STATUTARIA E FINANZIARIA

1. Il Comune di Malgrate è Ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione, dalle Leggi generali della Repubblica e dal presente Statuto. Esercita funzioni proprie e funzioni attribuite o delegate dalle norme statali e regionali.

ART. 2 - PARTECIPAZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE

1. Al fine di realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali, al servizio dello sviluppo economico, sociale e civile, il Comune coopera con la Provincia e con la Regione, secondo quanto stabilito con le norme vigenti.
2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di sua competenza, alla loro specificazione ed attuazione. Il Comune partecipa alla formazione dei piani e programmi Regionali e degli altri provvedimenti della Regione secondo forme e modalità stabilite con legge regionale; a tal fine può avanzare proposte alla Provincia che le raccoglie e coordina. Il Comune utilizza criteri e procedure, stabiliti dalle norme vigenti, per la formazione e l'attuazione degli atti e degli strumenti della programmazione socio-economica e della pianificazione territoriale rilevanti ai fini dell'attuazione dei programmi regionali. Il Comune concorre alla formazione dei programmi pluriennali e dei piani territoriali di coordinamento provinciali secondo le norme vigenti.

TITOLO II - PARTECIPAZIONE POPOLARE

ART. 3 - GESTIONE DEMOCRATICA DEL TERRITORIO

1. Il Comune esercita la propria autonomia per realizzare la effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'attività politica, economica e sociale della comunità locale.
2. Il Comune riconosce che la partecipazione popolare alle scelte politiche e alle attività amministrative è condizione essenziale per lo sviluppo della vita democratica.
3. Il Comune afferma che l'apporto delle associazioni operanti sul territorio, che non abbiano fine di lucro, con finalità sociali nel campo del servizio alla persona nonché per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, culturale e ambientale del Comune e di tutti i cittadini è elemento fondamentale per le politiche locali. Il Comune nell'ambito della programmazione dei propri interventi di sostegno, istituisce, compila, aggiorna e conserva un registro, delle suddette associazioni.
4. A tal fine, la Giunta Comunale, ad istanza delle interessate, registra le associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale.
5. Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che l'associazione depositi in Comune

copia dello statuto e comunichi la sede ed il nominativo del legale rappresentante.

6. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente Statuto.
7. Le associazioni registrate devono presentare annualmente il loro bilancio. Il Comune può promuovere e istituire la consulta delle associazioni.

ART. 4- ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE

1. Tutti i cittadini aventi diritto al voto per l'elezione della Camera dei Deputati hanno facoltà di presentare istanze, petizioni e proposte, dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi. La Giunta Comunale garantisce il loro esame entro 60 giorni dalla ricezione. E' consentita la presentazione di istanze, proposte e petizioni sia singole che associate su materie di competenza giuridica del Comune stesso.
2. Esse debbono essere indirizzate al Sindaco del Comune.
3. Tutte le istanze, le proposte e le petizioni, debbono essere regolarmente firmate.
4. Alle istanze, proposte e petizioni ammesse, esaminate e decise, è data risposta scritta a cura degli uffici competenti a firma del Sindaco o suo delegato.
5. Le risposte sono rese note per lettera all'interessato.
6. La Giunta decide se le istanze, le proposte e le petizioni debbono o possono comportare decisioni e deliberazioni apposite dell'Amministrazione alla luce dell'orientamento espresso dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei poteri dei rispettivi organi.
7. I Consiglieri hanno sempre potere di istanza, proposta e petizione verso il Sindaco e la Giunta ed in Consiglio Comunale. Di istanze, proposte, petizioni e relative decisioni, deliberazioni e lettere è conservata copia negli archivi secondo le disposizioni di legge.
8. Le procedure per le istanze, le petizioni e le proposte saranno disciplinate da apposito regolamento.

ART. 5 - REFERENDUM

1. Sono previsti referendum consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.
2. Non possono essere indetti referendum: in materia di tributi locali e di tariffe, su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria.
3. Soggetti promotori del referendum possono essere:
 - a) il 20% del corpo elettorale risultante all'ultima revisione;
 - b) il Consiglio Comunale;
4. Il Consiglio Comunale fissa nel regolamento: i requisiti di ammissibilità, i tempi, le

condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.

5. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.
6. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.

ART. 6 - DIFENSORE CIVICO TERRITORIALE

1. Le funzioni del Difensore Civico comunale possono essere attribuite, mediante apposita convenzione, al Difensore Civico della Provincia nel cui territorio rientra il relativo Comune. In tale caso il Difensore Civico Provinciale assume la denominazione di «Difensore Civico Territoriale» ed è competente a garantire l'imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini.
2. L'elezione, le prerogative ed i mezzi del Difensore Civico saranno stabiliti dalla convenzione

ART. 7 - PUBBLICITÀ DEGLI ATTI

1. Tutti gli atti dell'amministrazione sono pubblici ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco, che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento emanato nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241 concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
2. Il regolamento predetto assicura ai cittadini, singoli o associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi e disciplina il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi.
3. Il regolamento stesso individua i responsabili dei procedimenti con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi; detta norme per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano, come previsto dalla già richiamata legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. Il regolamento assicura il diritto di accedere in generale alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione.
5. L'amministrazione assicura l'accesso alle strutture ed ai servizi agli Enti, alle associazioni di volontariato ed alle altre associazioni operanti nel territorio comunale.

TITOLO III - IL COMUNE

ART. 8 - FUNZIONI

1. Il Comune è titolare di funzioni proprie ed esercita altresì, secondo le norme stabilite da leggi statali o regionali, le funzioni attribuite o delegate dallo Stato o dalla Regione.
2. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il

territorio comunale.

In particolare, le funzioni del Comune riguardano i seguenti settori organici, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze:

- servizi sociali;
- assetto ed utilizzazione del territorio;
- sviluppo economico.

3. Il Comune attua forme di cooperazione con altri Enti Pubblici per meglio esercitare le proprie funzioni.

Il Comune gestisce servizi di competenza statale, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

4. Il Comune collabora con altri Enti Pubblici, sulla base di programmi, per la promozione ed il coordinamento nonché per la realizzazione di opere di rilevante interesse sovracomunale sia nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quello sociale, culturale e sportivo.

5. La gestione di tali attività avviene attraverso le forme previste dal D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni per la gestione dei servizi pubblici.

6. Il Comune esercita la potestà impositiva in materia tributaria nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27.07.2000, n.212 con particolare riferimento alla capacità contributiva dei soggetti passivi, alla chiarezza e motivazione degli atti, alla collaborazione e buona fede, al diritto di interpello.

7. Il Comune garantisce condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10 Aprile 1991 n.125, nonché la presenza, secondo la normativa pro tempore vigente, di entrambi i sessi nelle Giunte e negli Organi collegiali non elettivi, negli enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti.”

TITOLO IV - FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE ACCORDI DI PROGRAMMA

ART. 9 - FORME ASSOCIATIVE

1. Sono attuabili le forme associative così come disciplinate così come disciplinate dal Capo V - Forme associative del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

TITOLO V - ORDINAMENTO

ART. 10 - ORGANI DEL COMUNE

1. In armonia con quanto disposto dall'art. 36 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sono organi di governo del Comune:

- il Consiglio Comunale;

- la Giunta Comunale;
- il Sindaco.

ART. 11 - IL CONSIGLIO COMUNALE

1. L'elezione del Consiglio Comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.
2. Il Consiglio Comunale è composto oltre che dai consiglieri, anche dal Sindaco.
3. Il funzionamento del Consiglio Comunale è disciplinato da apposito regolamento.
4. Esso è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa.
5. La presidenza del Consiglio Comunale spetta al Sindaco.
6. I consiglieri comunali che non intervengono alle sedute per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. A tale riguardo, il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art.7 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20 (venti), decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina ed infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.
7. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.
Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma dell'articolo 141 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.
8. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco nonché della Giunta Comunale.
9. Qualora, durante il quinquennio, rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, un posto di consigliere, il seggio è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.
10. La sostituzione del consigliere sospeso ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con altro consigliere in via temporanea termina con la cessazione della sospensione.
11. La legge disciplina e regola le competenze del Consiglio Comunale.
12. Il Sindaco, pur se eletto a suffragio universale diretto, è consigliere comunale a tutti gli effetti, per cui rientra nel calcolo del numero dei consiglieri per rendere legale la seduta del Consiglio Comunale ed a lui sono attribuite tutte le prerogative dei consiglieri.

13. Ai consiglieri, al Sindaco ed agli assessori è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso Enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.

14. Ai sensi dell'art.67 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 i consiglieri e gli assessori comunali possono essere nominati componenti del consiglio di amministrazione delle società di cui il Comune ha sottoscritto una quota di capitale.

Il Comune autorizza i propri amministratori, all'uopo designati dall'organo competente, a partecipare all'attività degli organi nazionali e regionali delle Associazioni degli Enti locali e ad assumere, per designazione delle predette associazioni, incarichi di amministratori o sindaci nelle società stesse costituite per erogare servizi e prestazioni ai Comuni ed altri Enti locali. Tali incarichi non comportano partecipazione ai risultati di gestione della società e sono considerati conferiti in connessione con il mandato elettorale e con la carica ricoperta presso il Comune per gli effetti di cui all'art. 67 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

ART. 12 - GIUNTA COMUNALE

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero massimo di assessori stabilito dalla normativa pro tempore vigente in materia. Il Sindaco nomina, i componenti della Giunta, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza, secondo la normativa pro tempore vigente, di entrambi i sessi. Al Sindaco viene demandato il potere di determinare, con proprio decreto, il numero definitivo degli assessori nell'ambito del limite numerico minimo e massimo.
2. Possono essere eletti ad assessori, nella misura massima di due, anche i cittadini non facenti parte del Consiglio Comunale purché in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere.
3. Gli assessori esterni devono inoltre:
 - a) essere in possesso di comprovate competenze tecnico-professionali corrispondenti alle materie di cui, su delega del Sindaco, devono essere preposti;
 - b) essere in possesso di riconosciute doti di imparzialità ed obiettività.
4. L'assessore esterno partecipa alle sedute del Consiglio Comunale senza diritto di voto e non può svolgere le funzioni di Vice-Sindaco o di Assessore Anziano.
5. Il Sindaco dà comunicazione al Consiglio Comunale della nomina della Giunta Comunale nella prima seduta successiva all'elezione.
6. La Giunta collabora con il sindaco nel governo del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
7. La Giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, commi primo e secondo del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco ; collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio; riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività

propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

8. E', altresì, di competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.
9. Non possono far parte della Giunta Comunale il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini del Sindaco fino al terzo grado.
Il voto contrario del Consiglio Comunale su una proposta della Giunta Comunale e del Sindaco non comporta le dimissioni degli stessi.
10. L'approvazione da parte del Consiglio Comunale di una mozione di sfiducia comporta lo scioglimento del Consiglio Comunale e la decadenza della Giunta Comunale e del Sindaco.

ART. 13 - IL SINDACO

1. Il Sindaco è organo responsabile dell'Amministrazione Comunale ed è eletto dai cittadini a suffragio universale diretto.
2. Il Sindaco ha la rappresentanza generale e giudiziale del Comune e sta in giudizio nei procedimenti giurisdizionali o amministrativi come attore o convenuto su conforme deliberazione della Giunta Comunale.
3. La durata in carica, la competenza e la posizione giuridica del Sindaco sono regolati dalla legge; egli risponde politicamente dell'esercizio delle sue funzioni al Consiglio Comunale.
4. Il Sindaco può delegare, in tutto o in parte l'esercizio delle proprie competenze, al di fuori di quanto previsto dall'art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, a singoli componenti la Giunta. Ai componenti della Giunta il Sindaco può inoltre delegare l'assunzione di singoli atti o categorie di atti di sua competenza.
5. Il Sindaco può conferire anche a consiglieri non componenti la Giunta l'incarico di coadiuvarlo nell'esame e nello studio di materie o di problemi specifici.
6. Il Sindaco può revocare uno o più assessori, dandone comunicazione al Consiglio Comunale.
7. Chi ha ricoperto per tre mandati consecutivi la carica di Sindaco non è, allo scadere del terzo mandato immediatamente eleggibile salvo diverse disposizioni di legge.
8. Il Sindaco convoca il Consiglio Comunale, provvede sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni nel termine di 45 giorni dall'insediamento del Consiglio Comunale, nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna. Apposito regolamento disciplinerà modalità e criteri per l'esercizio di tale potere.
9. In caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'articolo 59 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il Sindaco è sostituito dal Vice-Sindaco.
10. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni,

le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice-Sindaco.

11. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un commissario.
12. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco nonché della Giunta.
13. Il Vice- Sindaco è nominato dal Sindaco ed è scelto fra gli assessori.
14. Della nomina devono essere informati il Prefetto, il Consiglio Comunale e la Giunta Comunale.
15. Gli assessori, in caso di assenza o impedimento del Sindaco e del Vice-Sindaco, esercitano tutte le funzioni del Sindaco secondo l'ordine di anzianità, data dall'età.
16. Il Vice-Sindaco sottoscrive con il Sindaco e con il segretario comunale i verbali di deliberazioni della Giunta Comunale.

ART. 14 - LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

1. Entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla data del giuramento, il Sindaco, sentita la Giunta Comunale, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato politico-amministrativo.
2. Le linee programmatiche vengono redatte dal Sindaco sulla base dei suggerimenti e del contributo della Giunta Comunale e sono approvate formalmente dalla stessa con una delibera che dia atto del suo coinvolgimento nella procedura.
3. E' facoltà del Consiglio provvedere a integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere.

ART.15 - COMMISSIONI

1. Il Consiglio Comunale può istituire nel suo seno commissioni permanenti, temporanee o speciali.
2. Il regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale, l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.
3. Qualora venissero istituite commissioni aventi funzioni di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.
Può essere previsto un sistema di rappresentanza plurima o per delega.
4. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori Sindaco, Assessori, organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti. Le Commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.

TITOLO VI - ORGANIZZAZIONE UFFICI E PERSONALE

ART. 16 - PRINCIPI

1. Il Comune disciplina con appositi regolamenti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli Uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio Comunale, al Sindaco e alla Giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita ai responsabili degli uffici e dei servizi.
2. I criteri ai quali dovrà ispirarsi la logica organizzativa sono l'autonomia, la funzionalità, l'economicità di gestione mentre i principi sono la professionalità e la responsabilità.
3. Costituisce altresì, elemento essenziale la formazione della risorsa umana nell'ambito di un continuo monitoraggio dell'azione amministrativa e dei servizi ai cittadini sotto il profilo dell'efficienza e dell'efficacia.
4. I principi sui quali si fonda l'organizzazione comunale sono:-L'attività per progetti, obiettivi e programmi;-L'integrazione funzionale ed organizzativa dei settori, degli uffici e dei servizi con superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici;-La mobilità interna del personale;-Il monitoraggio permanente delle attività amministrative e dei servizi;-L'applicazione del principio della democrazia organizzativa;-La partecipazione dei dipendenti alla definizione dei metodi di lavoro, alle modalità di esercizio delle competenze assegnate, alla verifica della rispondenza agli obiettivi.-La formazione permanente e aggiornamento del personale.
5. Per una moderna e funzionale organizzazione, l'Amministrazione adotterà tutte le metodologie e le tecnologie più idonee per rendere efficiente ed efficace l'azione amministrativa. Il Comune informerà i rappresentanti dei lavoratori democraticamente individuati sugli atti ed i provvedimenti che riguardino il personale, l'organizzazione del lavoro ed il funzionamento degli uffici, rimanendo esclusa ogni forma di ingerenza su scelte di merito che esulano dai campi della contrattazione decentrata.
6. Con i limiti e le modalità previste dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, la copertura dei posti in dotazione organica di responsabile dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione può avvenire mediante contratti a tempo determinato. Fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, tali incarichi a contratto sono conferiti mediante selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico.

Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva nella misura prevista dalla legge,

fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura non superiore a quanto stabilito dalla legge pro tempore vigente.

7. I contratti di cui ai precedenti commi non possono avere una durata superiore al mandato elettivo del Sindaco in carica.

ART. 17 - SEGRETARIO COMUNALE

1. Il Segretario Comunale, dipendente del Ministero dell'Interno è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente, con le modalità stabilite dalla legge. Il Segretario Comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti. Egli esercita le funzioni ed i compiti stabiliti dall'art. 97 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.
2. Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri Comuni per la gestione associata dell'Ufficio di Segretario Comunale.

TITOLO VII - REVISORE DEL CONTO

ART. 18 - NOMINA E ATTRIBUZIONI

1. Il Consiglio Comunale nomina il revisore unico dei conti a maggioranza assoluta dei votanti. Al procedimento di estrazione dei nominativi dall'apposito elenco previsto dalla legge provvede la Prefettura, sulla base della normativa vigente pro tempore.
2. Il revisore deve essere scelto:
 - a) tra gli iscritti nei ruoli dei revisori ufficiali del conto;
 - b) tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;
 - c) tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.
3. Esso dura in carica tre anni, non è revocabile salvo inadempienza ed è rieleggibile per una sola volta.
4. Il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti del Comune.
5. Il revisore in conformità al presente Statuto ed al regolamento, collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione del Comune e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione stessa, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare relativa all'esame del rendiconto della gestione.
6. Nella stessa relazione il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione. Il revisore del conto risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai suoi doveri con la diligenza del mandatario; ove riscontri gravi irregolarità nella gestione del Comune, ne riferirà immediatamente al Consiglio

Comunale.

La legge vigente pro tempore disciplina e regola le competenze del Revisore del Conto.

TITOLO VIII - NORME GENERALI

ART. 19 - DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N..267

1. Per quanto non contemplato dal presente Statuto valgono le norme contenute nel Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni.

TITOLO IX - APPROVAZIONE DELLO STATUTO E SUA ENTRATA IN VIGORE

ART. 20 - APPROVAZIONE, MODIFICAZIONE, ENTRATA IN VIGORE

1. Il Consiglio Comunale approva lo Statuto nei modi di legge.
2. Il Consiglio Comunale delibera le modifiche dello statuto con le procedure previste per l'approvazione.
3. Lo statuto, nonché le sue modificazioni, entrano in vigore decorsi trenta giorni dall'affissione all'Albo Pretorio dell'Ente.